



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26/05/2022

OGGETTO:

Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Modifica.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trentasette**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PANICHELLI Giovanni - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Vice Sindaco	Sì
3. CISOTTO Andrea - Consigliere	Sì
4. DE ZUANNE Emanuele - Consigliere	Sì
5. SAPINO Barbara - Consigliere	Sì
6. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
7. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
8. LUST Giada - Consigliere	Sì
9. DEYME Victoria - Consigliere	Sì
10. FURLINI Christian - Consigliere	Sì
11. TAVASSO Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CENA Ugo - Consigliere	Sì
13. MAGGISANO Antonietta - Consigliere	Sì
14. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Sì
16. CUCCA Ercole - Consigliere	Sì
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale BARBATO Dott.ssa Susanna, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor DE ZUANNE Emanuele nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 3) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: **“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Modifica.”**

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udata la relazione del Sindaco;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27/12/2021 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 27/12/2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati;
- Vista la legge 15/2022 di conversione del decreto "milleproroghe" (DL del bilancio 228/2021), che prevede al comma 5-sexiesdecies del medesimo articolo 3 del DL 228/2021 la proroga del termine per l'approvazione di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022;
- Visto l'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che *«i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo»*;
- Visto altresì l'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale - in sede di interpretazione autentica della disposizione sopra richiamata - ha chiarito che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*, con una previsione poi richiamata dal successivo art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale tuttora prevede che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- Visto il D. Lgs. n. 360 del 28.08.1998 con il quale è stata istituita a decorrere dall'01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);
- Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 142 con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante norme per l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e rilevato che le novità di maggior rilievo sono rappresentate dai seguenti aspetti:
1. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef;

2. *La deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;*
 3. *L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*
 4. *La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
 5. *Con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
 6. *L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;*
 7. *Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
 8. *L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente;*
- Dato atto che questo ente ha applicato l'addizionale in oggetto dall'anno di imposta 2000 con le seguenti aliquote:
Anno 2000 = Aliquota 0,20%
Anno 2001 = Aliquota 0,30%
Anni da 2002 a 2006 compresi = Aliquota 0,40%
- Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. Approvazione”* con la quale, a partire dall'anno 2007, è stata aumentata l'aliquota allo 0,50 punti percentuali ed è stata istituita una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo ai fini Irpef non superiore all'importo di Euro 10.000,00;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 in data 20.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al regolamento *“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.”* ed in particolare, a partire dall'anno 2008, è stata aumentata l'aliquota allo 0,6 punti percentuali ed è stata mantenuta una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di Euro 10.000,00;
- Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato dall'13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Addizionale comunale all'IRPEF. Modifica al regolamento, aliquote e limite di esenzione dall'anno 2012”* con la quale sono stati adottati i seguenti interventi:
- previsione di aliquote progressive per scaglioni di reddito imponibile come segue:
- Reddito da 0 a €. 15.000,00 Aliquota 0,60
 - Reddito oltre € 15.000,00 e sino a €. 28.000,00 Aliquota 0,65
 - Reddito oltre € 28.000,00 e sino a €. 55.000,00 Aliquota 0,70
 - Reddito oltre € 55.000,00 e sino a €. 75.000,00 Aliquota 0,75
 - Reddito oltre € 75.000,00 Aliquota 0,80

- mantenimento della soglia di esenzione dall'imposizione a € 10.000,00.
- Richiamate le delibere sotto riportate, con le quali, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, per ciascun anno sino al 2022 compreso, sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione stabilite con la delibera di cui sopra:
 - 2013 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.07.2013;
 - 2014 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.07.2014;
 - 2015 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11.06.2015;
 - 2016 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2015;
 - 2017 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2016;
 - 2018 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2017;
 - 2019 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2018;
 - 2020 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.2019;
 - 2021 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2020;
 - 2022 = deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27.12.2021.
- Visto l'art 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022, la quale testualmente recita: *“2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:*
 - «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
 - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento;*
- Preso atto che la stessa Legge di Bilancio 2022 prevede, all'art. 1, comma 7, che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita: *“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni”;*
- Ritenuto di dover rimodulare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarla alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo al tempo stesso gli equilibri di bilancio;
- Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;
- Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

- Vista la bozza di regolamento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede i seguenti interventi:
 - introduzione di un'aliquota unica nella misura dello 0,75 (zerovirgolasettantinque) per cento;
 - definizione della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila) annui;
- Ritenuto inoltre di dover prevedere l'approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. all'interno del medesimo regolamento;
- Richiamati:
 - l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - l'art. 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*
- Richiamato il D.L. 27/01/2022 n.ro 4 recante: *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* convertito in Legge 28/03/2022 n.ro 25 e visto in particolare l'articolo 13 comma 5 bis che testualmente recita: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.”*
- Visti:
 - il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - il vigente Statuto Comunale;
- Dato atto che la competente Commissione Consiliare ha esaminato la proposta in discussione in data 19 maggio 2022;
- Durante la discussione prendono la parola i consiglieri Maggisano, Cisotto, Medaglia, Sciretti, Berardo, Sapino e il Sindaco, i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- La consigliera Maggisano dichiara che il gruppo di minoranza “Cambiamo Volpiano” esprimerà voto contrario, come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

- Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 16 – Votanti n. 16 – Astenuti n. /;

Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 4 (Bigliotto, Cucca, Maggisano, Medaglia);

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., costituito da n. 9 articoli, ed in particolare l'allegato A) Modifiche al Regolamento, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui sopra vengono determinati i seguenti elementi:
 - introduzione di un'aliquota unica nella misura dello 0,75 (zerovirgolasettantinque) per cento;
 - definizione della soglia di esenzione dall'imposizione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila) annui;
3. di procedere, a cura del Settore Servizi Finanziari, all'inserimento dell'aliquota ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
4. di dare atto che le modifiche regolamentari sono adottate al fine di conformare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, garantendo al tempo stesso gli equilibri di bilancio;
5. di dare atto che si provvederà all'adeguamento delle previsioni di bilancio conseguenti alle modifiche di cui al punto 2, a norma dell'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27/01/202 n.ro 4, convertito in Legge 28/03/2022 n.ro 25.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
DE ZUANNE Dott. Emanuele

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
BARBATO Dott.ssa Susanna